

La tariffa bioraria, quando conviene e consigli per il mercato libero

La nuova tariffa bioraria

Il 1° luglio del 2010 entreranno in vigore le nuove tariffe biorarie fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Secondo l'autorità far pagare l'energia per fasce orarie dovrebbe *“consentire una migliore allocazione dei costi”* e indurre *“comportamenti più virtuosi ed efficienti, a beneficio di tutti i consumatori e dell’equità del sistema”*.

Esiste ancora la distinzione tra mercato vincolato e libero?

Il mercato dell'elettricità segue due diversi regimi: quello di MAGGIOR TUTELA o VINCOLATO e il mercato LIBERO.

Nel mercato vincolato il prezzo e le condizioni contrattuali sono fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

Nel mercato libero il prezzo e le condizioni contrattuali sono fissate liberamente dal fornitore (cioè l'azienda con cui si stipula il contratto d'acquisto di energia elettrica).

Che differenza c'è tra tariffa monoraria e bioraria?

Gradualmente e obbligatoriamente a tutti i consumatori del mercato vincolato verrà applicata la tariffa bioraria fissata dall'AEEG, quindi la tariffa monoraria dell'Autorità andrà lentamente a sparire. *“Gradualmente”* sta a significare che saremo avvisati in bolletta da quando partirà l'applicazione della tariffa bioraria (non tutti hanno ancora il contatore elettronico) e non per tutti la data sarà il primo di luglio.

Fino ad ora, esattamente da luglio 2007, a tutti i clienti domestici che non avevano scelto di concludere un nuovo contratto di fornitura nel mercato libero (ad esempio quelli con il prezzo fisso), veniva

applicata la tariffa MONORARIA dell'Autorità: cioè si pagava e si paga l'elettricità con un unico prezzo al kwh valido per tutte le 24 ore di un giorno.

Or dal 1 luglio 2010, la tariffa dell'elettricità fissata dall'Autorità per l'Energia diventa BIORARIA, varia cioè a seconda della fascia oraria di consumo: si spenderà meno nella fascia oraria dalle 19 di sera alle 8 di mattina oltre al sabato, alla domenica e agli altri giorni festivi; l'elettricità costerà di più nella fascia che va dalle 8 di mattina alle 19 dei giorni feriali.

Quindi, senza dover scegliere un fornitore, il consumatore del mercato vincolato si vedrà obbligatoriamente applicata la tariffa bioraria fissata "dalla legge".

Il presupposto per applicare la tariffa bioraria è che si sia dotati di un contatore elettronico (entro il 2011 tutti devono averlo) e che il contatore sia telegestito, cioè sia collegato con la centrale del distributore e leggibile a distanza.

Quanto costa l'elettricità secondo la tariffa bioraria dell'Autorità?

Le tariffe fissate dall'Autorità per l'Energia vengono aggiornate ogni tre mesi, quindi trimestralmente cambiano, spesso in salita o in discesa a causa, prevalentemente, del costo del petrolio.

Con Delibera 41/2010 l'AEEG ha fissato i costi biorari dell'elettricità per il trimestre aprile-giugno 2010 (le Delibere sono consultabili liberamente su www.autorita.energia.it nella sezione *Atti e provvedimenti*): F1 0,09982 cent/kwh e F2+F3 0,07078 cent/kwh.

Una tariffa elettrica non è di facile comprensione, per semplificare possiamo riportare le componenti che normalmente la compongono:

1. il prezzo dell'energia;
2. i servizi di rete;
3. gli oneri generali di sistema;
4. le imposte.

Il "prezzo dell'energia" è la componente più rilevante della bolletta e riguarda i costi sostenuti dal venditore per l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica al cliente finale: essa incide per circa il 60% della spesa lorda di un cliente domestico medio.

Generalmente le offerte del libero mercato impostano le offerte commerciali sul prezzo dell'energia.

Come faccio a sapere da quando mi verranno applicate le tariffe biorarie?

Nelle tre bollette che precedono l'applicazione della nuova tariffa bioraria i consumatori devono ricevere un apposito avviso.

La tariffa bioraria mi permette di risparmiare denaro?

Sì, se effettuo almeno il 66% dei consumi di elettricità nelle fasce tariffarie di basso costo (19 di sera fino alle 8 di mattina, sabato, domenica e festivi). Se non rispetto questa percentuale, rischio di pagare di più di quanto si pagava prima.

L'Autorità vuole indurre i consumatori a comportamenti virtuosi, consumare energia nei momenti in cui la stessa costa meno.

Esistono reali problemi che rendono difficile lo spostamento dei consumi nelle fasce serali e notturne, che rischiano di punire maggiormente le fasce deboli, quali ad esempio gli anziani:

1. coloro che stanno spesso a casa anche durante il giorno saranno maggiormente condizionati dall'uso o meno degli elettrodomestici ad elettricità (forno, doccia, aspirapolvere in una giornata determinano già uno sfioramento);
2. ogni utenza ha una potenza massima impiegata (esempio 3kwh). Se si utilizzano contemporaneamente più elettrodomestici (ad esempio la sera quando si rientra in casa, dopo le 19!) tale potenza viene superata e "la luce salta". Se così fosse si dovrebbe fare richiesta di aumento della potenza, con sopportazione di ulteriori costi a carico del consumatore.

I clienti in regime di maggior tutela devono pagare: per le richieste d'aumento della potenza disponibile, 27,28 € di contributo fisso più la quota potenza (70,3603 €/kW) relativa alla potenza disponibile aggiuntiva richiesta e un contributo fisso di 23 €. Per i clienti nel mercato libero, il costo della variazione della potenza disponibile dipende dalle singole condizioni contrattuali, fatto salvo che il distributore imputa comunque al venditore i 27,28 € di contributo fisso e la quota di potenza aggiuntiva per la prestazione di aumento di potenza;

3. nei condomini l'utilizzo di elettrodomestici di sera, oltre una certa ora, può causare disagi ai vicini e in alcuni casi essere contrario al regolamento condominiale.

Come faccio a calcolare con esattezza quanto consumo e in quali fasce orarie?

In bolletta vengono evidenziate le diverse fasce orarie: esattamente con le sigle F2 e F3 si indicano le quantità consumate nella fascia 19-8, mentre la sigla F1 indica i consumi nella fascia più cara 8-19 dei giorni feriali.

Il consumatore deve abituarsi, inoltre, a controllare i valori F1, F2, F3 direttamente sul contatore elettronico (i libretti di istruzioni per la lettura dei contatori sono in distribuzione presso i vari fornitori).

Inoltre, per dare a tutti il tempo di abituarsi a conoscere i propri consumi nei diversi momenti della giornata, l'Autorità ha previsto che, fino a gennaio 2012, le differenze di prezzo fra le diverse fasce orarie saranno ancora piuttosto piccole (circa il 10%) ma comunque sufficienti per dare un segnale e far capire come funziona il nuovo sistema.

Il contatore

Nel caso non si fosse ancora dotati del contatore elettronico, si consiglia di contattare il fornitore chiedendo tempi e modalità per la sostituzione. Normalmente la sostituzione non avviene in presenza del consumatore, ma di ogni contatore sostituito viene fatta una fotografia e messa agli atti a disposizione del consumatore.

La sostituzione del contatore tradizionale con quello elettronico non comporta costi.

Si consiglia, in ogni caso, di abituarsi a leggere le quantità consumate ed annotarle, per eventuali contestazioni sui consumi.

Si evidenzia, infine, che non esiste nessuna forma di controllo indipendente dei flussi di dati che passano dal contatore del cliente alla banca dati dell'azienda.

Se non voglio la tariffa bioraria, posso rifiutarmi?

La soluzione per non vedersi applicata la tariffa bioraria è di trovare un'altra formula tariffaria tra quelle esistenti sul libero mercato.

Attenzione nel mercato libero!

Il mercato libero richiede maggiore attenzione perché la tutela offerta dalle regole fissate dall'Autorità viene meno: le aziende liberamente fissano i prezzi e le condizioni contrattuali.

Ad oggi, le offerte esistenti nel mercato libero si caratterizzano per essere a: PREZZO INDICIZZATO ad esempio il fornitore fa uno sconto percentuale (generalmente che va dal 10% al 20%) rispetto la tariffa di maggior tutela che viene aggiornata ogni tre mesi; PREZZO FISSO il costo di acquisto dell'elettricità al kwh viene mantenuto fisso per un determinato periodo (da 1 a 2 anni); PREZZO A FORFAIT si pagano delle cifre fisse mensilmente in base a dei quantitativi prestabiliti, se si superano si paga di più; TARIFFE BIORARIE si pagano prezzi diversi per fasce di consumo ma con tariffe diverse rispetto a quelle fissate dall'Autorità.

Sul sito www.autorita.energia.it è disponibile il *TROVAPREZZI* per scegliere la tariffa migliore per sé. Si fa presente comunque che le offerte contenute nella banca dati *TROVAPREZZI* non sono tutte quelle esistenti. In Trentino ad oggi, ad esempio, è possibile comperare energia elettrica da 17 Società: Enel, Trenta, Edison, Sorgenia, Lidl Energia, MPE Energia, E.On Energia, Bluenergy Group,

Eni, A2A, AGSM, Fly Energia, Italcogim Energie, AB Energie, Iride Mercato, Hera, ACAM Clienti.

Purtroppo, dobbiamo dirlo, le nostre rilevazioni di prezzo annuali ci permettono di evidenziare che i risparmi sono davvero risicati o, talvolta, inesistenti: ad aprile 2009 una famiglia trentina con consumo annuo di 2700kwh e potenza impegnata di 3kw poteva risparmiare 74,58 € rispetto la tariffa fissata dall'AEEG, a marzo di quest'anno la stessa famiglia può risparmiare al massimo 53,36 €!

In ogni caso, si devono continuamente verificare le offerte sul mercato: ricordate che passare da un fornitore ad un altro, anche nel caso di contratti con tariffa fissa annuale o biennale, non costa nulla, a condizione che lo stesso cliente non abbia già cambiato venditore nei dodici mesi precedenti: solo in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela. Sul nuovo contratto è dovuta l'imposta di bollo *una tantum* (14,62 euro), in conformità alla normativa fiscale.

La "scheda confronto" prezzi

Nel presentare le proposte di offerta, i venditori debbono consegnare al consumatore una "scheda di confronto" prezzi: è il prospetto (vedi figura successiva) inserito nei documenti informativi con i quali viene proposta l'adesione a un nuovo contratto. È molto importante individuare questa "tabella" e leggerla con attenzione. Per i clienti domestici la scheda evidenzia la spesa annua presunta per cinque diversi livelli di consumi-tipo, calcolata ai prezzi dell'energia applicati al momento della proposta. Per ogni livello di consumo, viene indicato il possibile risparmio o la maggiore spesa, mettendo a confronto l'offerta del venditore con le condizioni di maggior tutela dell'Autorità.

La pubblicità di offerte commerciali potrebbe mettere in maggior risalto gli aspetti più convenienti dell'offerta, salvo poi precisare (magari in caratteri più piccoli) clausole che ne modificano la rilevanza. È bene pertanto leggere attentamente tutto il materiale fornito e valutarlo facendo particolare attenzione al "*confronto prezzi*" che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha reso obbligatorio, per una miglior tutela dei consumatori.

Tabella di confrontabilità

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del ____ (gg/mm/aa/),
valida fino alla data del ____ (gg/mm/aa/)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte				
Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione di residenza				
Consumo annuo (kWh)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alla presente offerta (in euro) (A)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (in euro) (B)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro) (B-A)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta in %
1.200				
2.700				
3.500				
4.500				
7.500				

No alle offerte telefoniche!

Anche l'elettricità può essere venduta al telefono! I limiti del mezzo di comunicazione e la complessità di una tariffa elettrica sconsigliano vivamente l'adesione ad offerte commerciali a mezzo telefono. Si ricorda che in caso di consenso telefonico il contratto è validamente concluso e ci si può liberare esercitando il diritto di recesso con l'invio di una raccomandata a.r. al fornitore (chiedete sempre il nome della società e l'indirizzo!) entro 10 giorni dalla telefonata o dal ricevimento del contratto.

Cosa si deve fare per passare al mercato libero?....

Il consumatore....

Per passare al mercato libero occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso), al fornitore precedente. Il termine massimo di preavviso per il recesso dal vecchio contratto di fornitura è di un mese a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Se per esempio riceve la raccomandata

a.r. il 2 gennaio, il mese decorrerà dal 1° febbraio. È il nuovo fornitore a dover sottoscrivere e gestire gli atti necessari per garantire il trasporto e la consegna dell'elettricità e del gas fino al contatore del cliente.

Il fornitore....

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto. La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio venditore di emettere l'ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

Esistono agevolazioni per l'acquisto di energia?

Esiste il bonus elettrico che è una riduzione sulle bollette dell'energia elettrica riservata sia alle famiglie in condizioni di disagio economico sia alle famiglie numerose, introdotta dal Governo e resa operativa dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni. Il bonus può essere richiesto anche quando una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il bonus elettrico per il disagio economico e il bonus per il disagio fisico sono cumulabili. Possono accedere al bonus per il disagio economico tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura elettrica per l'abitazione di residenza: con potenza impegnata fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a quattro; con potenza impegnata fino a 4,5 kW, per un numero di persone residenti superiore a quattro; che presentino un indicatore ISEE fino a 7.500 € per la generalità degli aventi diritto oppure fino a 20.000 € per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.

Il valore del bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire a chi ne usufruisce un risparmio del 20% circa (al netto delle imposte) della spesa annua per l'energia elettrica. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia: per esempio, per il 2010 il bonus è di 56 € per le famiglie con uno o due

componenti, di 72 € per le famiglie di tre o quattro componenti, di 124 € per le famiglie con oltre quattro componenti. Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per l'anno 2010 è di 138 €.

Per presentare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (per esempio i Centri di assistenza fiscale – CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito ANCI (www.bonusenergia.anci.it).

Ogni informazione è disponibile qui..

Comune di Trento - Servizio Tributi - Ufficio Canoni e Tariffe, Piazza Fiera n. 17 – tel. 0461/884993 – 0461/884076 o all'indirizzo mail: servizio_tributi@comune.trento.it oppure 800166654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18)

Cosa si deve fare per reclamare?

In caso, ad esempio, di mancato rispetto dei termini per effettuare la riattivazione di una fornitura, una voltura, la rettifica dei consumi ecc. è possibile inoltrare reclamo al fornitore.

Il reclamo deve contenere: i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o e-mail); il servizio – elettrico, del gas o entrambi – al quale il reclamo è riferito; il codice cliente e il codice identificativo del punto fisico di consegna dell'energia elettrica o del gas naturale (POD, PDR), che si trovano indicati sulle bollette.

La risposta scritta motivata al reclamo dev'essere inviata al cliente entro 40 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

Se il venditore risponde dopo più di 40 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 20 € se la risposta arriva entro 80 giorni, di 40 € se arriva tra gli 80 e i 120

giorni, di 60 € se arriva dopo più di 120 giorni. L'indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.

Fermo restando l'eventuale diritto all'indennizzo automatico, quando il cliente non riceve risposta o non ritiene soddisfacente la risposta che ha ricevuto, può inviare un reclamo allo Sportello per il consumatore di energia.

Il reclamo, completo di tutta la documentazione utile (copia del reclamo già inviato all'esercente, copia della risposta eventualmente ricevuta, copia delle bollette contestate, copia integrale dell'ultima bolletta ricevuta), può essere inviato a: Sportello per il consumatore di energia, c/o Acquirente Unico, Via Guidubaldo Del Monte, 72 - 00197 Roma, Fax verde n. 800 185 024 (per richieste di informazioni), n. 800 185 025 (per reclami e segnalazioni), Indirizzi mail info.sportello@acquirenteunico.it, reclami.sportello@acquirenteunico.it

Lo Sportello, acquisite le necessarie ulteriori informazioni presso gli esercenti interessati, fornisce ai clienti finali, alle Associazioni dei consumatori e agli esercenti le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche lamentate, quando di sua competenza

Quali poteri sanzionatori ha l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas?

L'art. 20, lettere c), d) ed e) della legge 481 del 1995 prevedono in capo all'Autorità i seguenti poteri sanzionatori:

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

E se ritengo che il comportamento dell'azienda sia scorretto perché mi ha attivato un contratto non voluto o ha fatto una pubblicità ingannevole?

Telefonando al numero verde 800 166 661 si possono segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le prassi commerciali sleali quali ad esempio l'attivazione di contratti di fornitura non richiesti o la pubblicità ingannevole.

L'indirizzo dell'Antitrust è: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Piazza G. Verdi, 6/a, 00198 Roma, Tel: +39.06.85.82.11, Fax: +39.06.85.82.12.56.

Come si fa ad avere ulteriori informazioni?

Se si volessero ulteriori informazioni sui prezzi biorari, si può chiamare il proprio fornitore di energia elettrica ai riferimenti indicati in bolletta, oppure il numero verde 800 166 654 dello Sportello per il consumatore, anche per informazioni sul bonus elettrico.